Emessa da (responsabilità):	Data d'emissione:	Entrata in vigore:	Attribuzione:	Classificazione:
P-OP-ZF	22.01.2010	01.01.2010	CCL FFS	***
Elaborata da: P-OP-ZF Comunità di trattative SEV, VSLF, transfair	**Approvazione:** 27.01.2010		**Sostituisce:** P 141.1 con entrata in vigore il 1° maggio 2009	
Distribuzione: Partner contrattuali Personale di locomotiva V			**Lingue:** d/f/i	

Intesa concernente la valutazione personale, il salario durante la formazione e iniziale per il personale di loc V

1 Premessa

Il profilo professionale di macchinista 2010 (R P 141.1) è stato disdetto a decorrere dal 31 dicembre 2009. La presente intesa viene adottata per disciplinare i punti che devono mantenere la loro validità nella fase transitoria, fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni (CCL). Questa procedura è stata stabilita con la comunità di trattative in occasione della riunione dell'11 settembre 2009.

2 Valutazione del personale, norme riguardo al CCL, cifra 122, cpv. 6

La valutazione del personale per le e i macchinisti del Traffico viaggiatori si svolge a margine di un colloquio di gestione e di sviluppo standardizzato, che deve tenersi almeno ogni due anni.

L'intento dei colloqui è di esprimere stima e riconoscimento per le prestazioni fornite, così come di mettere in luce i punti forti e di cercare la maniera per eliminare eventuali lacune. In particolare, durante il colloquio devono essere concordate, per il singolo, misure di sviluppo e di promozione individuali. Le possibilità di sviluppo non devono limitarsi alla sola professione di macchinista, ma includere anche opportunità di carattere generale (ad esempio scuola di informatica e di commercio, formazione di economia aziendale, corsi di lingue, formazioni tecniche e così via). Il colloquio deve svolgersi sulla base di una guida e va confermato in forma scritta.

L'evoluzione del salario è disciplinata secondo gli stessi criteri applicati per il resto del personale ma si fonda sul valore fisso "C" della VP.

3 Salario e durata del lavoro nel corso della formazione

Il salario annuo durante la formazione ammonta, per un'occupazione a tempo pieno, almeno a CHF 44'500.-. Questa somma è fissata a titolo forfetario e comprende tutte le indennità e gli assegni (secondo CCL, Appendice 1, A, cifra 5.3). In casi motivati, in particolare alla luce della situazione personale, l'importo minimo può essere aumentato fino al massimo di CHF 54’500.-.

Le persone in formazione tengono in modo autonomo un controllo del tempo di lavoro e garantiscono che il conto del tempo alla fine della formazione risulti in pareggio. Non è ammesso il riporto del saldo di tempo dalla formazione sul conto di macchinista.

4 Salario dopo la formazione

Al termine della formazione, la funzione di "macchinista" è classificata nel livello di funzione 11. Il salario iniziale ammonta almeno a CHF 62'000.-.

5 Disposizioni transitorie

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente intesa si applica il CCL.

6 Disposizioni finali

La presente intesa entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Nel corso del 2010 le funzioni di macchinista saranno riesaminate e riattribuite a livello di FFS nell'ambito del progetto CCL ToCo. La classificazione della funzione di macchinista V sarà nuovamente definita – fatto salvo l'accordo delle parti contrattuali – a decorrere dal 1° gennaio 2011.

© FFS

Berna, 27 gennaio 2010

Le parti contraenti:

FFS, Divisione Viaggiatori

Walter Hofstetter
Responsabile Condotta dei treni

Monique Saurer
Consulente HR Operating

SEV

Rinaldo Zobele
Presidente centrale LPV

Jürg Hurni
Segretario sindacale SEV

trans*fair*

Hanspeter Hofer
Capo settore

Hans Bortis
Segretario regionale

VSLF

Hubert Giger
Presidente

Daniel Ruf
Comitato VSLF